



CANC. CIVILE  
SEDE n. 944/18  
R.G. n. 281/19  
CLASSE 3826/18  
Espr. 1344/18

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANZARO**


Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Maria Concetta Belcastro | presidente       |
| 2) dott.ssa Wanda Romanò             | giudice          |
| 3) dott.ssa Alessia Dattilo          | giudice relatore |

letti gli atti ed esaminati i documenti;  
udito il giudice relatore;  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto nel R.G. al n. 281/2019, avente ad oggetto: reclamo ai sensi degli artt. 630 e 178 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Catanzaro del 27.12.2018 con cui è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al n. 32/2018 R.G. Espr., proposto da:





[REDACTED] che la  
rappresenta e difende in forza di procura in atti.

**-RECLAMANTE-**

**CONTRO**

[REDACTED]

**E**

[REDACTED]

**-RECLAMATO CONTUMACE-**

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

[REDACTED] qualità di  
mandataria, ha proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice  
dell'esecuzione di questo Tribunale, emesso in data 27.12.2018 e  
comunicato nella stessa data, con cui è stata dichiarata  
l'improcedibilità della procedura esecutiva per inefficacia del  
pignoramento.

A fondamento del reclamo ha dedotto che essendo rimasto inevaso  
l'atto di precetto ha provveduto in data 19.02.2018 a notificare il  
pignoramento immobiliare ed a pignorare tutti i beni oggetto di  
ipoteca che nel frattempo [REDACTED] aveva trasferito alla

[REDACTED]



Ha dedotto di aver depositato l'istanza di vendita in data 29 marzo ed in data 10 maggio, ovvero entro i 60 giorni dal deposito del ricorso, ha proceduto al deposito della trascrizione del pignoramento ricevuto da 3 giorni da parte del Conservatore.

Senonchè il G.E. richiamando un'interpretazione dell'art. 557 commi 2 e 3 c.p.c. resa dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4751/2016, ha ritenuto che il creditore procedente abbia depositato la nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c. di 15 giorni della consegna al creditore dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 2.03.2018 e quindi con ordinanza del 27 maggio 2018 ha fissato un'udienza ai sensi dell'art. 172 disp. Att. C.p.c. al fine di procedere alla declaratoria di inefficacia del pignoramento.

La reclamante ha contestato quest'interpretazione della norma effettuata dal G.E. atteso che l'art. 557 c.p.c., nel testo tutt'ora vigente, richiama al comma 2 l'art. 555 ultimo comma c.p.c., precisando espressamente che nell'ipotesi in cui l'attività di trascrizione venga effettuata dal creditore procedente, lo stesso deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari e che in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza summenzionata.

Ha evidenziato che all'udienza del 16 giugno 2018 si è discusso affinché non venisse emanata la paventata ordinanza di declaratoria di inefficacia del pignoramento e che il G.E. rinviava sempre per la discussione sul punto all'udienza del 13 dicembre 2018, in cui essa



insisteva sull'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia del pignoramento.

Tuttavia il G.E. emetteva ordinanza che veniva notificata a mezzo pec in data 28 dicembre 2018 (rectius 27 dicembre 2018) in cui dopo aver ritenuto che parte creditrice non avesse dato prova della data dell'avvenuta restituzione della nota da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, ha dichiarato la procedura improcedibile per inefficacia del pignoramento.

La reclamante ha evidenziato che nessun addebito può esserle mosso in merito al deposito della trascrizione del pignoramento, avendo provveduto a far richiedere al Conservatore, tramite la propria agenzia di fiducia la trascrizione dell'atto di pignoramento in data 19.03.2018, con consegna effettiva del conservatore avvenuta in data 7 maggio 2018 e relativo deposito in data 10 maggio 2018.

Ha ulteriormente dedotto che nessuna inattività ed inosservanza vi è stata nel caso di specie, poiché anche il deposito dell'istanza di vendita è avvenuto entro i 45 giorni dalla notifica del pignoramento, ovvero in data 29 marzo 2018.

Pertanto ha chiesto che venga accolto il reclamo, con conseguente revoca dell'ordinanza di dichiarazione di improcedibilità per inefficacia del pignoramento relativo alla procedura n. 32/2018.

Si è costituita [REDACTED] deducendo la correttezza della decisione del G.E.

In particolare ha evidenziato che la reclamante non ha fornito la prova di aver depositato la nota di trascrizione entro tre giorni dalla consegna da parte del Conservatore, per come dichiarato.





Il reclamo è stato anche tempestivamente proposto poiché il provvedimento del G.E. è stato comunicato a mezzo pec in data 27.12.2018 ed il reclamo è stato iscritto nel termine di cui all'art. 630 comma 3 c.p.c. di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero in data 16.01.2019, ultimo giorno utile.

Nel merito il reclamo deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.

Il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, peraltro nel rispetto del contraddittorio delle parti, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato deposito della nota di trascrizione da parte del creditore entro 15 giorni dalla restituzione della stessa da parte del Conservatore, determina l'inefficacia del pignoramento (Cass. Civ. sentenza n. 4757/2016).

Nella parte motiva della predetta sentenza la Suprema Corte ha ritenuto che la mancata indicazione nel comma tre dell'art. 557 c.p.c. della nota di trascrizione debba essere considerata una dimenticanza del legislatore.

Si consideri, infatti, che il legislatore al comma 2 dell'art. 557 c.p.c. prevede espressamente che il creditore debba depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Senonchè al terzo comma prevede il deposito di tali atti a pena di inefficacia del pignoramento, elencando nuovamente la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo



esecutivo e del precetto , “ dimenticando” il richiamo alla sola nota di trascrizione.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche a fronte di tale mancata previsione nel terzo comma dell'art. 557 c.p.c., debba ritenersi che il deposito della nota di trascrizione, che deve avvenire come per gli altri atti entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, o dalla restituzione della nota da parte del Conservatore (pag. 18 della sentenza summenzionata), sia sanzionato allo stesso modo ovvero con la perdita di efficacia del pignoramento in caso di inosservanza del predetto termine, per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del secondo comma.

Trattasi di prospettazione alla quale questo Tribunale ha già aderito e ritiene di dover aderire anche nel caso di specie.

Ed invero risulta chiaramente dalla documentazione agli atti che l'atto di pignoramento è stato restituito al creditore procedente in data 2.03.2018 e che questi lo abbia presentato alla conservatoria per la trascrizione in data 19.03.2018, mentre la relativa nota di trascrizione è stata depositata solo in data 10.05.2018.

Correttamente il G.E. ha ritenuto che la mera dichiarazione di una società privata di servizi XXXXXXXXXX fosse inidonea a dimostrare che la restituzione della nota sia avvenuta solo in data 7 maggio 2018, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla parte e quindi non idonea a provare il rispetto del predetto termine di 15 giorni decorrenti dalla restituzione della nota.

Peraltro poiché la decisione è stata assunta dal G.E. nel contraddittorio delle parti, che hanno discusso della questione alle udienze del



14.06.2018 e del 13 dicembre 2018, la reclamante avrebbe potuto farsi rilasciare dal Conservatore un'attestazione della data in cui è avvenuta l'effettiva restituzione della nota di trascrizione, onde dimostrare che il tardivo deposito sia effettivamente avvenuto nel rispetto dei termini di legge, per come rilevato anche da parte reclamata.

Il mancato assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante in ordine al dies dell'effettiva restituzione della nota ha inevitabilmente comportato la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva per cui è causa per inefficacia del pignoramento e determina il rigetto del presente reclamo.

Si aggiunga che la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 7998/2015).

Senonchè al momento del deposito dell'istanza di vendita in data 29 marzo 2018 il G.E. non avrebbe potuto dar seguito alla medesima, stante il mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento. La novità della questione trattata determina l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nulla deve essere disposto sulle spese in favore del reclamato rimasto contumace nel presente giudizio.

In considerazione dell'esito del presente giudizio la reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30



maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**P. Q. M.**

Il tribunale di Catanzaro nella composizione collegiale in epigrafe indicata:

- rigetta il reclamo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite per le ragioni chiarite in parte motiva;
- la reclamante soccombente è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 maggio 2019.

**Il giudice estensore**

Dr.ssa Alessia Dattilo

**Il Presidente del collegio**

Maria Concetta Belcastro

Depositato in Cancelleria

oggi

22-5-19

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Giuseppina Fabiano